



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



**Oggetto – Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)**

**Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 9 luglio 2015**

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	



**Proposta di legge regionale**

**Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)**

**Il Consiglio regionale**

**Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;**

**visto l'articolo 28 dello Statuto;**

**vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);**

**vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012);**

**Considerato che:**

- 1. Le recenti modifiche apportate alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012) e dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 24 (Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009) in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), hanno stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull'esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, con relativa iscrizione in una specifica lista, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;**
- 2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione, eliminando l'attuale limite che – determinando una differenziazione non giustificata - non consente l'iscrizione alla lista né di coloro che hanno maturato l'esperienza richiesta ma hanno terminato il proprio**

incarico prima del termine della passata legislatura, né di coloro che hanno maturato la medesima esperienza essendo dipendenti della Regione;

3. Al tempo stesso, si ritiene opportuno di ridurre dal 50 al 40 per cento la quota di necessario ricorso al personale della lista;
4. La presente legge ha carattere di urgenza, data la necessità di costituire al più presto le strutture di supporto agli organi politici consiliari.

Approva la presente legge:

#### Art. 1

(Modifica dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009)

1. Al comma 1 dell'art. 49 bis della l.r. 1/2009, in fondo dopo le parole "Consiglio regionale" sono aggiunte le seguenti: "nell'ultima legislatura."
2. Il comma 2 dell'art. 49 bis della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:  
"2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le segreterie di cui al comma 1 nel corso dell'ultima legislatura."
3. Al comma 4 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 il numero "50" è sostituito dal seguente: "40".

#### Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli uffici del Consiglio regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano agli interessati all'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 49 bis della legge regionale n. 1/2009, la possibilità di inviare, nei 10 giorni successivi all'avvenuta comunicazione, la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l'integrazione dell'elenco.

#### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

## **RELAZIONE**

La legge regionale n. 24/2015, modificando l'art. 49 bis della l.r. n.1/2009 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ha istituito un elenco del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari, dell'ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione dal quale, nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari, devono individuare una parte del personale delle proprie segreterie.

Poiché la legge fissa attualmente come data di riferimento, per la formazione dell'elenco del personale in servizio presso le segreterie di cui al comma 1, la scadenza del quinquennio o della legislatura, appare opportuno estendere la possibilità di essere inseriti nell'elenco succitato anche a coloro che, pur avendo prestato il medesimo servizio, ne siano usciti prima della conclusione della legislatura, nonché a coloro che abbiano prestato il medesimo servizio essendo dipendenti regionali. Ciò al fine di evitare ingiustificate differenziazioni tra personale che ha svolto il medesimo servizio.

Si ritiene altresì opportuno fissare al 40 per cento, rispetto all'attuale previsione del 50 per cento, la quota di personale da acquisire necessariamente dal suddetto elenco.

Al fine dell'integrazione dell'elenco, gli uffici regionali, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge, daranno comunicazione agli interessati della possibilità di inviare, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, tutta la documentazione richiesta.